CAMERA DEI DEPUTATI N. 2889

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 giugno 1988 (Stampato n. 576)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

BERLANDA, ALIVERTI, BEORCHIA, COLOMBO, DE CINQUE, FAVILLA, LEONARDI, PATRIARCA, RUFFINO, SANTALCO, TRIGLIA, ABIS, GUZZETTI, FONTANA ELIO, LOMBARDI, ZECCHINO, MORA, PERUGINI, REZZONICO, REBECCHINI, VERCESI, PINTO, DI LEMBO, DONATO, MAZZOLA, MELOTTO, GOLFARI, BAUSI, ACQUARONE, AZZARETTI

Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 16 giugno 1988

PROPOSTA DI LEGGE

C I

OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA E DI SOTTOSCRIZIONE

ART. 1.

1. Coloro che intendono procedere alla vendita o alla offerta in sottoscrizione di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, in seguito denominate « titoli », me-

diante offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, devono osservare le norme contenute nel presente Capo.

2. Non costituiscono pubbliche offerte di vendita o di sottoscrizione quelle rivolte esclusivamente ai dirigenti o ai dipendenti della società emittente, ovvero le offerte in opzione ai soci di azioni provenienti da aumento del capitale.

ART. 2.

1. L'offerta al pubblico può avere per oggetto titoli già emessi (offerta pubblica di vendita), ovvero di nuova emissione (offerta pubblica di sottoscrizione).

ART. 3.

1. Il prezzo unitario dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento di qualsiasi tipo è unico e non è modificabile nel corso dell'offerta.

2. Nel caso di offerta in borsa o al mercato ristretto il prezzo minimo e l'eventuale prezzo massimo d'asta non possono essere modificati.

ART. 4.

1. L'offerente, al momento della comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, dell'intenzione di procedere all'offerta di vendita, deve essere titolare e avere la piena disponibilità delle azioni o delle obbligazioni. I titoli oggetto dell'offerta di vendita dovranno essere depositati per tutta la durata della stessa presso l'Istituto per la custodia e la amministrazione accentrata di valori

mobiliari (« Monte titoli » S.p.a.), o una azienda o istituto di credito, o un agente di cambio.

2. I titoli dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente o del sottoscrittore al più presto e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni dalla chiusura dell'offerta.

3. Nei casi di offerta in borsa o nel mercato ristretto, le scadenze tecniche dell'offerta sono stabilite dalla Consob, sentito il Comitato direttivo degli agenti di cambio delle borse valori o il Comitato del mercato ristretto dove i titoli vengono offerti.

4. La chiusura anticipata dell'offerta non è consentita prima che siano decorsi almeno cinque giorni.

ART. 5.

1. Se al termine di scadenza le accettazioni sono inferiori al quantitativo offerto, l'offerta non decade, salvo che l'offerente si sia riservato nell'avviso la facoltà, nei cinque giorni non festivi decorrenti dalla scadenza, di ritirare l'offerta.

2. Il periodo di offerta può essere prolungato.

3. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, esse saranno soddisfatte in base a riparto proporzionale.

4. Resta esclusa qualsiasi assegnazione a fermo, fatte salve le assegnazioni a dipendenti.

ART. 6.

1. Per quanto non diversamente previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Consob delibera un apposito regolamento riguardante il procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione.

ART. 7.

1. L'offerente, durante il periodo dell'offerta, può emettere ulteriori avvisi e comunicati solo se autorizzato dalla Consob.

2. Le accettazioni sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni. Non sono ammesse accettazioni per persona da nominare.

3. L'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla Consob e, a mezzo della stampa quotidiana a larga diffusione, al pubblico nonché, ove si tratti di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, al Comitato direttivo degli agenti di cambio o al Comitato del mercato ristretto.

4. La riserva di cui all'articolo 5, comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere sciolta, previa comunicazione alla Consob, con avviso pubblico.

ART. 8.

1. Durante la pendenza dell'offerta di sottoscrizione, la società emittente e le sue controllate non possono compiere atti comunque idonei a modificare la consistenza del proprio capitale e patrimonio. La società i cui titoli formano oggetto dell'offerta e le sue controllate devono astenersi dal compiere tali atti durante l'offerta di vendita promossa da terzi.

2. Durante la pendenza dell'offerta di vendita, l'offerente deve esercitare i propri diritti sociali in modo da non modificare la consistenza del capitale e del patrimonio della società, i cui titoli formano oggetto dell'offerta, nè stipulare o modificare accordi circa l'esercizio del proprio diritto di voto.

ART. 9.

1. La Consob deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel presente Capo, nel decreto-legge 8 aprile

1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, o nei regolamenti da essa emanati; in conseguenza di tali violazioni, può, in pendenza della offerta, sospenderla o dichiararla decaduta.

2. La violazione delle norme contenute nel presente Capo e nei regolamenti emanati dalla Consob, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa da un ventesimo a un decimo del valore totale dell'operazione.

3. Le sanzioni saranno applicate con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Consob.

C II

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

ART. 10.

1. Coloro che intendono procedere all'acquisto o allo scambio di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, in seguito denominate « titoli », mediante offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, devono osservare le norme contenute nel presente Capo.

2. L'offerta può essere destinata ad acquisire titoli contro corrispettivo in denaro (offerta pubblica d'acquisto), contro corrispettivo formato da altri titoli (offerta pubblica di scambio), ovvero contro titoli e denaro (offerta pubblica di acquisto e di scambio).

ART. 11.

1. Chiunque abbia comunque raggiunto un livello di partecipazione non inferiore al 25 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di una

società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, non può acquistare, nell'arco di dodici mesi, ulteriori azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie in misura eccedente il 5 per cento del capitale se non mediante una offerta pubblica di acquisto. L'obbligo dell'offerta pubblica di acquisto non sussiste qualora il possesso superi il 50 per cento del capitale sociale. Chiunque possieda azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie di una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in misura inferiore al 25 per cento del capitale rappresentato da dette azioni, ovvero non ne possieda alcuna, non può superare, con uno o più acquisti nell'arco di dodici mesi, la percentuale del 30 per cento del capitale se non mediante una offerta pubblica di acquisto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai possessi e agli acquisti di titoli convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie ovvero rappresentativi del diritto di sottoscrivere od acquistare dette azioni. In questi casi il capitale si computa nella misura che risulterebbe dall'esercizio di tutti i diritti di sottoscrizione e di conversione.

3. Ai fini dei calcoli delle percentuali di cui al comma 1 si tiene conto anche delle azioni possedute ed acquistate da società controllate o attraverso società fiduciarie, o per interposta persona, o attraverso l'acquisizione di azioni o quote di controllo di società non quotate che abbiano il controllo delle società quotate oggetto della disciplina prevista nel presente articolo.

4. La Consob può stabilire per singole società, tenuto conto della loro composizione azionaria, della composizione del pacchetto di controllo, e sulla base di criteri generali da essa predeterminati, percentuali inferiori a quelle previste nel comma 1.

5. Il diritto di voto è sospeso per le azioni acquisite in violazione dei commi precedenti; tali azioni non devono essere computate nel capitale ai fini del calcolo

delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee.

6. La partecipazione azionaria acquisita in violazione dei commi precedenti deve essere alienata entro dodici mesi. La violazione delle disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa da un ventesimo a un decimo del valore delle azioni in tal modo acquisite.

ART. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 4 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. La Consob deve dare immediata pubblica notizia della comunicazione ricevuta ».

ART. 13.

1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi dell'articolo 2357 e dell'arti-

colo 2357-*bis*, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società le cui azioni sono quotate in borsa, devono essere effettuati in borsa alla chiamata di chiusura.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate in borsa effettuate ai sensi dell'articolo 2359-*bis* del codice civile da parte di una società controllata.

3. Per la violazione delle disposizioni che precedono si applicano le pene previste dall'articolo 2630, primo comma, del codice civile.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente e ai medesimi assegnate a norma dell'articolo 2349 del codice civile o da essi sottoscritte a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2441 dello stesso codice.

5. All'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché, nel medesimo termine, le proposte di autorizzazione all'acquisto o all'alienazione di azioni proprie ».

ART. 14.

1. I soci di una società le cui azioni sono quotate in borsa, che siano dissenzienti dalla deliberazione riguardante la fusione mediante costituzione di una società nuova ovvero incorporazione in una società le cui azioni non sono quotate in borsa, hanno diritto di recedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 del codice civile.

ART. 15.

1. Il soggetto o i soggetti che intendono o devono effettuare un'offerta pub-

blica di acquisto o di scambio sono tenuti a comunicare alla Consob:

a) il nome dei soggetti partecipanti all'operazione;

b) le categorie e i quantitativi dei titoli oggetto dell'offerta;

c) il quantitativo minimo di accettazione, perché l'offerta diventi irrevocabile;

d) il numero dei titoli da loro posseduti anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e di quelli posseduti da società controllate;

e) il corrispettivo unitario per titoli e la sua giustificazione;

f) le date e modalità del pagamento del corrispettivo e le garanzie di esatto adempimento;

g) le motivazioni dell'offerta e i programmi futuri dell'acquirente;

h) informazioni sulle operazioni poste in essere dagli offerenti sui titoli oggetto dell'offerta negli ultimi due anni;

i) eventuali accordi tra offerenti ed azionisti o amministratori della società emittente dei titoli oggetto dell'offerta;

l) i compensi degli intermediari;

m) se l'offerta è stata comunicata alla società emittente dei titoli oggetto dell'offerta;

n) la durata dell'offerta, determinata ai sensi dell'articolo 21;

o) i criteri del riparto proporzionale relativi alle ipotesi in cui le accettazioni complessive dell'offerta siano superiori al quantitativo richiesto.

ART. 16.

1. La Consob determina in via generale e, all'occorrenza, per i casi particolari:

a) le informazioni che debbono essere rese pubbliche in sede di pubblicazione dell'offerta, le modalità di pubblica-

zione di questa e le garanzie di adempimento dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo offerto;

b) le procedure e le modalità da seguire per divulgare, in pendenza dell'offerta, avvisi e comunicati diversi dal documento di offerta;

c) le modalità di pubblicazione dei risultati dell'offerta;

d) i requisiti e le modalità da osservare per le modificazioni dell'offerta.

2. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 15, comma 1, la Consob determina e fa conoscere all'offerente, ad eventuale integrazione o modificazione delle prescrizioni date in via generale, le particolari informazioni da fornire in sede di pubblicazione dell'offerta, le particolari modalità di pubblicazione della stessa e le particolari garanzie da prestare. Intervenuta la pronuncia della Consob o decorso il termine senza che la Consob si sia pronunciata, l'offerta può essere pubblicata.

3. Dalla data di pubblicazione del documento di offerta, la Consob può disporre la sospensione della contrattazione dei titoli oggetto dell'offerta, o la modificazione delle modalità della contrattazione stessa.

4. Durante lo stesso periodo non possono aver luogo offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione che abbiano per oggetto i titoli emessi dalla società i cui titoli sono oggetto dell'offerta.

ART. 17.

1. Qualora l'offerente in pendenza dell'offerta, anche attraverso contratti a termine scadenti oltre la data di scadenza dell'offerta, acquisti ad un prezzo più alto di quello fissato per l'offerta titoli oggetto della stessa, dovrà corrispondere, a chi ha accettato l'offerta, la differenza.

2. Dopo la pubblicazione del prospetto informativo e per tutta la durata dell'offerta è fatto divieto alla società emittente

dei titoli che ne formano oggetto di deliberare modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

3. Le deliberazioni prese in violazione del comma 2 sono nulle.

4. Gli amministratori devono astenersi dal compiere atti comunque idonei a modificare la consistenza del capitale e del patrimonio sociale.

5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche all'offerente, se si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e se i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente.

6. È fatto divieto all'offerente di effettuare, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta, una nuova offerta pubblica sugli stessi titoli, salvo che si tratti di opposizione ad un'offerta fatta da un terzo sugli stessi titoli.

ART. 18.

1. L'offerta pubblica è irrevocabile.

2. Ogni clausola contraria è nulla.

3. L'offerta può tuttavia essere condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo.

ART. 19.

1. L'offerta, salvo quanto previsto nell'articolo 11, deve riguardare un quantitativo di titoli idoneo a consentire l'acquisizione di una partecipazione minima rispettivamente del 10 per cento del capitale sociale o del prestito obbligazionario della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta, se si tratta di società con azioni quotate in borsa ovvero negoziate al mercato ristretto, e del 20 per cento negli altri casi, qualunque sia il numero di titoli dei quali l'offerente abbia già la proprietà, il possesso, l'usufrutto o il pegno.

2. È nulla l'offerta pubblica rivolta all'acquisto di una percentuale di titoli inferiore a quelle indicate nel comma 1.

ART. 20.

1. L'offerta pubblica può riguardare qualsiasi categoria di azioni.

2. L'offerta dev'essere rivolta a parità di condizioni a tutti gli azionisti di una stessa categoria, o a tutti i titolari di obbligazioni convertibili della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta.

3. Se vi sono più categorie di titoli, l'offerta può essere limitata solo ad una o ad alcune categorie, salvo il disposto dell'articolo 19.

ART. 21.

1. L'offerta pubblica deve avere una durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni non festivi, salvo il disposto dell'articolo 26 in caso di offerte concorrenti.

2. Se oggetto dell'offerta sono titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la durata e il termine dell'offerta devono essere concordati con la Consob, in relazione al calendario di borsa.

3. Se i titoli depositati al termine della scadenza dell'offerta non raggiungono il quantitativo richiesto, l'offerta è priva di efficacia. L'offerente può tuttavia riservarsi, al momento della pubblicazione dell'offerta, un termine non superiore a cinque giorni, decorrente dalla pubblicazione dei risultati dell'offerta, per dichiarare se intende acquistare ugualmente titoli depositati alle condizioni dell'offerta.

4. Allorquando le accettazioni ricevute a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto o di scambio si riferiscono ad un numero o ad una percentuale di titoli superiori a quelli indicati nel documento di offerta e allorquando l'offerente non è disposto ad acquistare tutti i titoli per i quali è stata accettata l'offerta, egli è tenuto ad acquistare da ciascun destinatario che ha accettato l'offerta la stessa proporzione di titoli.

ART. 22.

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società o ente offerente e della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta devono dichiarare per iscritto alla Consob i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti nel giorno in cui l'offerta è stata resa pubblica, specificando quelli acquistati nei sei mesi precedenti.

2. Durante il periodo di efficacia dell'offerta, i soggetti di cui al comma 1 non possono alienare i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica. Se è convenuto un corrispettivo superiore la clausola è nulla e il corrispettivo è dovuto soltanto nella misura corrispondente a quella dell'offerta.

ART. 23.

1. Il corrispettivo offerto può essere aumentato una sola volta a condizione che tale aumento non sia inferiore al 5 per cento.

2. L'offerta di aumento deve indicare gli strumenti finanziari messi a disposizione per l'aumento stesso e deve essere sottoscritta dall'istituto o dagli istituti bancari che garantiscono il relativo adempimento.

3. L'offerta di aumento deve essere pubblicata nelle stesse forme previste per l'offerta originaria.

4. L'offerta di aumento è priva di efficacia se non è pubblicata almeno cinque giorni prima della scadenza del termine dell'offerta o, se oggetto dell'offerta sono titoli quotati in borsa o al mercato ristretto, prima del terzo giorno di borsa o di mercato ristretto aperto antecedente alla scadenza stessa.

5. L'aumento del corrispettivo si estende di diritto a tutti i titoli già depositati.

ART. 24.

1. È consentita la pubblicazione di offerte concorrenti con quella originaria nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'offerta concorrente è priva di efficacia se non è pubblicata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dell'offerta originaria o, se si tratta di titoli quotati in borsa o al mercato ristretto, prima del quinto giorno di borsa aperta o di mercato ristretto aperto antecedente alla scadenza stessa.

3. L'offerta concorrente può essere effettuata, anche se rivolta all'acquisto di un quantitativo di titoli inferiore a quello dell'offerta originaria, a condizione che il corrispettivo globale offerto risulti superiore a quello dell'offerta originaria.

4. L'offerta concorrente può essere effettuata soltanto se il corrispettivo unitario offerto sia superiore almeno del 5 per cento rispetto al corrispettivo dell'offerta originaria.

ART. 25.

1. Dal giorno di pubblicazione dell'offerta concorrente tutte le accettazioni relative all'offerta originaria sono revocabili.

ART. 26.

1. Nell'ipotesi di pubblicazione di una o più offerte concorrenti, il termine di durata delle offerte è, per tutte, quello dell'ultima offerta.

2. Entro tre giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, l'offerente originario ha facoltà di pubblicare, nelle stesse forme, una dichiarazione con la quale mantiene inalterato il termine originario.

ART. 27.

1. Nel caso in cui sia stata pubblicata un'offerta concorrente e il quantitativo richiesto dall'offerente originario sia inferiore a quello richiesto dal concorrente, il primo può aumentare il corrispettivo offerto a condizione che il quantitativo da lui richiesto sia elevato almeno alla stessa misura di quello richiesto dal concorrente.

2. L'offerta di aumento è disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 23.

3. Dal giorno della pubblicazione dell'offerta di aumento, tutte le accettazioni relative all'offerta concorrente sono revocabili.

4. Dopo la pubblicazione dell'offerta di aumento dell'offerente originario non sono consentite altre offerte concorrenti.

ART. 28.

1. Prima della pubblicazione dell'offerta è fatto divieto a chiunque di divulgare, con qualsíasi mezzo, notizie relative all'offerta.

2. Nel periodo che intercorre fra la comunicazione alla Consob e la pubblicazione del prospetto informativo è fatto divieto alla società offerente di acquistare titoli della società oggetto dell'offerta.

3. Dopo la pubblicazione dell'offerta, la società i cui titoli sono oggetto della stessa ha facoltà di pubblicare un comunicato nel quale sia esposto ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta, nonché la propria valutazione al riguardo. Il testo di tale comunicato deve essere approvato dalla Consob in relazione alla sufficienza delle informazioni fornite.

4. Dopo la pubblicazione dell'offerta e per tutta la durata di questa è fatto divieto di effettuare contrattazioni, anche per interposta persona, dei titoli oggetto della medesima:

a) all'offerente, alle società che lo controllano, che ne sono controllate o che

sono sottoposte a comune controllo, o che sono con esso collegate, e al mandatario eventualmente designato dall'offerente;

b) agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci dei soggetti indicati nella lettera *a*);

c) alla società emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, nonché alle società controllanti, controllate, o che sono sottoposte a comune controllo, o collegate;

d) agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci dei soggetti indicati nella lettera *c*).

5. La disposizione del comma 4 si applica alle contrattazioni sui titoli oggetto dell'offerta effettuate per proprio conto dagli istituti bancari che hanno garantito l'adempimento dell'offerente.

ART. 29.

1. Le accettazioni dell'offerta sono irrevocabili, salvo quanto disposto dagli articoli 25 e 27, comma 3.

2. Ogni clausola contraria all'irrevocabilità si considera non apposta.

3. Le accettazioni devono pervenire alle persone e agli enti indicati nella pubblicazione dell'offerta entro il termine stabilito. Esse sono efficaci soltanto se sono accompagnate dal deposito dei titoli.

4. Le persone e gli enti incaricati di ricevere le accettazioni devono comunicare giornalmente, per la loro pubblicazione, i dati relativi ai titoli depositati al Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori o al Comitato del mercato ristretto in cui i titoli oggetto dell'offerta sono quotati, o alla Consob negli altri casi.

ART. 30.

1. L'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla Consob e al Comitato direttivo degli agenti di cambio o al Co-

mitato del mercato ristretto competente e, attraverso la stampa quotidiana a larga diffusione, al pubblico.

2. Nel caso di titoli non quotati, l'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla Consob e al pubblico, secondo le modalità del comma 1.

ART. 31.

1. La Consob deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel presente Capo e nel decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni, ed in conseguenza di ciò può, in pendenza della offerta, sospenderla o dichiararla decaduta.

2. La violazione delle norme contenute nel presente Capo relative alle modalità di pubblicazione o di svolgimento dell'offerta, e dei regolamenti emanati dalla Consob, se il fatto non costituisce reato, è punita con sanzione amministrativa da un ventesimo a un decimo del valore totale dell'operazione.

3. Le sanzioni saranno applicate con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Consob.

ART. 32.

1. Chiunque divulghi notizie concernenti una offerta pubblica d'acquisto o di scambio di azioni o di obbligazioni convertibili prima che l'offerta stessa sia stata autorizzata e pubblicata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da dieci milioni a trenta milioni di lire.

ART. 33.

1. L'offerente o, se si tratta di società o altro ente, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci dell'ente offerente nonché gli amministratori, i direttori ge-

nerali e i sindaci delle società controllanti, controllate o collegate con l'offerente, i quali effettuino anche per interposta persona contrattazioni sui titoli dell'offerta dalla pubblicazione di questa fino alla sua scadenza, sono puniti con la multa da trenta milioni a cento milioni di lire.

ART. 34.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonché gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di una offerta pubblica, i quali non dichiarino per iscritto alla Consob, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, i titoli oggetto di questa da loro posseduti nel giorno della pubblicazione dell'offerta stessa sono assoggettati a sanzione amministrativa da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.

2. La sanzione amministrativa è ridotta della metà se la dichiarazione di cui al comma 1 perviene alla Consob entro la data di scadenza dell'offerta pubblica.

ART. 35.

1. Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di un'offerta pubblica i quali, durante il periodo di efficacia dell'offerta medesima abbiano alienato i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica, sono puniti con la multa da trenta a cento milioni di lire.

ART. 36.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonché l'offerente stesso, se è persona fisica, i quali abbiano effettuato con-

trattazioni anche per interposta persona sui titoli che formano oggetto dell'offerta pubblica d'acquisto o di scambio nei sei mesi anteriori alla pubblicazione di questa, e non ne abbiano dato notizia alla Consob, sono puniti con la multa da trenta a cento milioni di lire.

ART. 37.

1. Gli amministratori della società emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, i quali durante il periodo di efficacia dell'offerta stessa compiono atti che modificano in modo apprezzabile la consistenza del patrimonio sociale sono puniti con la multa da trenta a cento milioni di lire.

2. La disposizione si applica anche agli amministratori della società e dell'ente offerente quando si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente.

ART. 38.

1. La condanna per uno dei reati o delle violazioni amministrative previsti dalla presente legge comporta la pubblicazione della sentenza e rispettivamente l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, previste dagli articoli 32-*bis* e 35-*bis*, primo comma, del codice penale. In caso di applicazione di quest'ultima norma, la sospensione non può avere durata inferiore a quindici giorni nè superiore a due anni.